



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Nr. 400/A/2010/5.15.3

OGGETTO: Ingresso per motivi di studio per periodi inferiori ai 90 giorni.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE
ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

Con riguardo alle direttive fornite da questa Direzione Centrale con la circolare nr. 400/A/2010/5.15.3 prot. 5500 del 23 agosto, si inoltra il *messaggio* di carattere operativo diramato dal Ministero degli Affari Esteri – DGIT – Ufficio VI – Centro Visti lo scorso 25 agosto.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale Immigrazione
AOO: RMPAC1
Prot.: 0005500 del 23/08/2010
uor: 400/A
Fasc: 5.15.3



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Nr. 400/A/2010/5.15.3

OGGETTO: Ingresso per motivi di studio per periodi inferiori ai 90 giorni.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE
ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

In seguito all'iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con questo Dicastero, si è ritenuto opportuno, nelle more del perfezionamento del *nuovo decreto visti* (che sostituirà la versione del 12 luglio 2000), applicare, sin d'ora, ai cittadini appartenenti ai Paesi terzi elencati nell'*Allegato II* del Regolamento (CE) 539/2000, l'esenzione dall'obbligo del visto per motivi di studio.

Ciò premesso, si rende noto che a decorrere dal prossimo 1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dall'obbligo del visto per corto soggiorno potranno far ingresso in Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, per motivi di studio, senza il corrispondente visto d'ingresso per studio.

Si rammenta che in attuazione della legge 28 maggio 2007, nr. 68 e del successivo decreto del Ministro dell'Interno pro tempore, del luglio 2007, il soggiorno in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, a seguito di ingresso avvenuto anche per motivi di studio, presuppone solo l'assolvimento dell'obbligo di rendere la *dichiarazione di presenza*. Al riguardo, infatti, si richiamano le indicazioni fornite a suo tempo, da questa Direzione Centrale, con l'unita circolare.

Tenuto conto del particolare rilievo delle innovazioni introdotte, si confida nella collaborazione delle SLL per la scrupolosa divulgazione delle presenti disposizioni.

I Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di estenderne il contenuto, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti Uffici ed ai Presidi con attribuzioni di polizia di frontiera, rientranti nelle rispettive competenze territoriali.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

RR/Ufficio AAGG

MAE02814242010-08-25



Ministero degli Affari Esteri

Protocollo Arrivo

DGIT - Ufficio VI - Centro Visti

Classifica

NON CLASSIFICATO

Urgenza

URGENTE

Protocollo MAE02814242010-08-25 Data 25 AGOSTO 2010

Assegnazioni TAIPEI DDS / AMBASCIATE (TUTTE) / CONSOLATI ED AGENZIE CONSOLARI

Visione BRUXELLES RAP UE / CERI - UFFICIO II / DGAM - D.G. PAESI DELLE AMERICHE / DGAO - D.G. PAESI ASIA OCEANIA PACIFICO E ANTARTIDE / DGAS - D.G. PAESI DELL'AFRICA SUB-SAHARIANA / DGEU - D.G. PAESI DELL'EUROPA / DGIE - D.G. INTEGRAZIONE EUROPEA / D.EMM - D.G. PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE / DGPC - D.G. PROMOZIONE CULTURALE / GABI - GABINETTO DEL MINISTRO / MIN INTERNO - UCD / MIN ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - UCD / SEGR - UNITA' DI COORDINAMENTO / STAM - UFFICIO IV / ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA

Diffusione LIMITATA Modalita' OPERATIVO TUM K/K/10

Oggetto ESENZIONE DAL VISTO DI INGRESSO PER CORTO SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO.

Riferimento

Redazione RUSSO/ESTERO

Firma NISIO Funzione V.DIRETTORE GENERAL

Allegato 1 STUDENTI ESENZIONE DAL VISTO PER CORTO SOGGIORNO CIRCOLARE 8 10 .DOC

Allegato 2

Allegato 3

Trattato in CHIARO Spedito il 25/08/2010 - 12:46:57

Sintesi D'intesa con il Ministero dell'Interno e' stato deciso di prevedere dal 1 settembre l'esenzione dall'obbligo del visto per motivi di "studio", per soggiorni fino a 90 giorni, i cittadini dei Paesi terzi elencati nell' Allegato 2 del Regolamento (CE) n.539/2001 e successive modifiche.

Testo Il Decreto interministeriale del 12 luglio 2000 per la 'Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento' limita l'esenzione dal visto per corti soggiorni (fino a 90 giorni) alle sole motivazioni 'turismo, affari, gara sportiva, invito e missione'.

Il Regolamento comunitario 539/01 e successive modifiche, che stabilisce la lista dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto di ingresso per corti soggiorni, non prevede limitazioni a tale esenzione in base alla motivazione del soggiorno, con l'unica eccezione delle attivita' lavorative retribuite.

Alla luce di quanto precede, nell'ambito dei lavori per la redazione del nuovo Decreto visti, in sostituzione di quello del 2000, e' stata convenuta un'estensione, che include anche gli ingressi per ragioni di 'studio', delle motivazioni di esenzione per i cittadini di quei Paesi che, in base al citato Regolamento, non sono soggetti a visto per corto soggiorno, anche per uniformare la nostra prassi a quella applicata dai partner comunitari.

Nelle more della formale firma ed entrata in vigore del Decreto, al fine di venire incontro alle richieste degli istituti e gli enti di istruzione italiani e degli studenti stranieri (che rilevano la difforme prassi italiana rispetto a quella dei partners comunitari), e' stato deciso, assieme al Ministero dell'Interno, di applicare sin d'ora l'esenzione in parola per la motivazione di ingresso dello 'studio'. Il Ministero dell'Interno ha provveduto ad informare i dipendenti uffici con circolare di cui si invia copia in allegato.

Pertanto, a partire dalla data del 1 Settembre p.v., i cittadini dei Paesi esenti dal visto per corto soggiorno, di cui all'apposito allegato del Regolamento 539/01 e successive modifiche, non avranno bisogno del visto di ingresso per soggiorni fino a novanta giorni per motivi di 'studio'.

L'esenzione dall'obbligo del visto per corti soggiorni non si applichera', invece, in caso di ingressi riconducibili alle tipologie di visto per 'Studio/Tirocinio' e 'Studio/Formazione', fattispecie per le quali gli ingressi sono sottoposti al rispetto del contingente numerico annualmente stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro previsto dall'art. 44-bis, comma 6 del DPR n. 334/2004.

Gli interessati andranno, inoltre, informati che, in attuazione della Legge n. 68 del 28/5/2007, per soggiorni in Italia per periodi non superiori a 90 giorni per motivi di studio (oltre che per visite, turismo ed affari) l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno e' stato sostituito dall'obbligo di rendere la 'dichiarazione di presenza', secondo le modalita' indicate nel messaggio n. 306/298889 dell' 8.8.07.

Il presente Messaggio sara' inserito e consultabile nella raccolta dei Messaggi, parte integrante della Guida Pratica per gli Uffici Visti, di cui al Messaggio n.306/225217 del 25.06.2008, nella Sezione Archivio Visti/Studio.